

Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del 24 luglio 2019

Con la Circolare n.7 in commento il Comitato Nazionale dell'Albo ha fornito i necessari chiarimenti, di natura tecnico operative, sulla procedura da seguire per il rinnovo delle iscrizioni dei veicoli che sono nella disponibilità temporanea dell'impresa mediante contratto di locazione senza conducente o mediante comodato senza conducente.

Le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali possono utilizzare esclusivamente veicoli nella propria disponibilità e di cui possano dimostrarne i titoli quali proprietà, usufrutto, leasing, locazione senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, sia per il trasporto in conto proprio che quello in conto terzi, e che siano stati valutati idonei a trasportare i rifiuti per i quali è stata richiesta iscrizione.

Tale piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli si rileva sia dal D.M. n.120 del 3 giugno 2014 sia dalle delibere del Comitato nazionale che dalla modulistica predisposta dal medesimo; più precisamente l'art.15, comma 3, del decreto ministeriale suindicato dispone che la disponibilità dei mezzi rientra tra i requisiti per l'iscrizione laddove il modello di domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, circa l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli la quale, laddove riporti un intestatario diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa in materia di autotrasporto (leasing, locazione senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, usufrutto).

Relativamente alla disponibilità temporanea dei veicoli si rende necessario richiamare il dato normativo vigente ovvero il D.lgs 3 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) e più precisamente l'articolo 84, comma 3, in applicazione del quale è consentita per i veicoli ad uso di terzi, la disponibilità mediante contratto di locazione senza conducente con la "condicio sine qua non" che sia l'impresa locatrice che quella locataria, risultino iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Così come occorre citare il medesimo articolo 84, comma 4, il quale dispone che per i veicoli con massa massima complessiva non superiore a 6 tonnellate e per i veicoli ad uso speciale, è consentita la locazione senza conducente, ma a condizione che il locatore eserciti attività d'impresa di locazione così come si può evincere dalla apposita licenza rilasciata dal Comune e annotata sulla carta di circolazione del veicolo; in tale fattispecie possono rientrare sia veicoli ad uso di terzi sia ad uso proprio in quanto in tali casi i veicoli sono immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione.

L'altro titolo che consente la disponibilità temporanea dei veicoli è il comodato senza conducente e più precisamente esso è ammesso sia per i veicoli di massa massima complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio che viene dato in comodato per uso proprio, sia per i veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per conto di terzi.

Fatta questa dovuta premessa normativa veniamo a vedere nel dettaglio la procedura che le Sezioni e le imprese dovranno osservare.

La Sezione competente invia all'impresa due Pec, una il trentesimo giorno e l'altra il decimo giorno antecedente il termine di disponibilità temporanea del veicoli, con cui rammenta all'impresa che qualora intenda continuare ad utilizzare il mezzo, deve inviare una comunicazione alla Sezione entro il termine di 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza, con la quale comunica la nuova data di fine disponibilità.

Alla comunicazione, da inviare mediante la piattaforma telematica in uso, l'impresa è tenuta ad allegare il nuovo titolo di disponibilità del veicolo ovvero nuovo contratto o appendice al precedente e una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati, utilizzando i contenuti dell'allegato A della delibera del Comitato nazionale n.5 del 3 settembre 2014, integrato con il campo " c) proroga locazione/variazione titolo di disponibilità" .

A questo punto la segreteria della Sezione regionale, ricevuta la comunicazione e accertata la completezza della documentazione allegata, aggiorna la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea ed invia una comunicazione all'impresa confermando l'aggiornamento dei dati e successivamente, nella prima seduta utile, le Sezioni adottano il relativo provvedimento di variazione con l'indicazione della nuova data di scadenza.

Nel caso in cui l'impresa non provvederà ad aggiornare la propria posizione nonostante sia stata informata, il veicolo è cancellato dall'Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.

Questa procedura trova attuazione dal 1 settembre 2019 e deve essere applicata anche alle imprese che alla data di efficacia di questa direttiva, ovvero dal 1 settembre 2019, disponevano di veicoli con contratti di locazione o comodato senza conducente scaduti o con scadenza da aggiornare; in mancanza di riscontro alla richiesta della Sezione regionale da parte dell'impresa entro e non oltre il 30 settembre 2019, i veicoli saranno cancellati dall'Albo a far data dal 1 ottobre 2019.

Con la Circolare n.8 deliberata dal Comitato nazionale nella medesima seduta del 24 luglio 2019, è stato chiarito, su richiesta di alcune Sezioni regionali, circa la possibilità di iscrivere all'Albo l'impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione, anche nel caso in cui la portata utile

di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima.

Nel caso di specie il Comitato nazionale ha osservato che le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l'iscrizione o la variazione dell'iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.

Successivamente all'iscrizione, qualora venga a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all'iscritto, con le modalità previste dall'art.21 del DM 120/04, applicano la sanzione di cui all'art.20, comma 1, lettera b), del medesimo Regolamento.

Risulta chiaro che l'intento che si cerca di perseguire con tali disposizioni è quello di garantire una sempre maggiore certezza dei dati che sono pubblici e a disposizione degli utenti e delle forze di polizia e la massima semplificazione delle procedure.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it